

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER IMPIANTI PUBBLICITARI

CAPO 1

Impianti previsti dal piano impianti pubblicitari collocabili su proprietà privata

Art. 1

La collocazione di impianti pubblicitari, in conformità alle previsioni del Piano Impianti Pubblicitari, su proprietà privata, è subordinato al rilascio dell'autorizzazione, di competenza della S.E.Pi. S.p.A. (Società per azioni a capitale interamente pubblico per l'esercizio delle attività di riscossioni e gestione di entrate del Comune di Pisa), previa rilascio nulla osta Direzione Pianificazione Urbanistica e Polizia Municipale, su richiesta degli aventi titolo e previo pagamento del corrispettivo in base alle tariffe approvate annualmente dal Comune, fatti salvi gli obblighi relativi all'imposta comunale sulla pubblicità, previsti dal capo 1 del D.Lgs. 15/11/1993 n° 507 e dal regolamento comunale in materia.

Art. 2

La richiesta di autorizzazione, di cui all'art 1 deve essere presentata in bollo su appositi modelli predisposti dall'ufficio competente e indirizzata alla S.E.Pi. S.p.A., allegando la seguente documentazione :

- estratto cartografico in scala 1:2000 con localizzazione dell'impianto;
- documentazione fotografica del luogo ove è previsto l'installazione dell'impianto;
- dichiarazione del proprietario del terreno o altri avente diritto circa la disponibilità all'installazione dell'impianto
- *estratto di mappa catastale del terreno*
- *tipologia, caratteristiche e dimensioni dell'impianto da concordare con ufficio competente.*

La S.E.Pi. S.p.A., procederà all'istruzione sulla base della documentazione presentata, eventualmente integrata su richiesta dello stesso ufficio, ed emetterà una Autorizzazione annuale in caso di conformità al piano, o un diniego in caso contrario, con provvedimento del Dirigente responsabile.

Art 3

La richiesta dovrà pervenire alla S.E.Pi. S.p.A. non meno di trenta giorni dalla data di inizio del periodo di installazione dell'impianto pubblicitario.

Art. 4

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'avvenuto versamento del corrispettivo annuale ed a quello dell'imposta comunale sulla pubblicità, secondo le tariffe in vigore per tipologia d'impianto, approvate dall'Amministrazione Comunale .

Sull'impianto dovrà essere posizionata apposita targhetta identificativa ai sensi di quanto previsto dall'art.55 del codice della strada.

Art. 5

Il versamento del corrispettivo ha valore annuale; in caso di prosecuzione dell'esposizione pubblicitaria, senza che siano intervenute modificazioni rispetto all'anno precedente circa il mezzo e la relativa ubicazione, deve essere rinnovato ogni anno il versamento del corrispettivo secondo le tariffe in vigore. Alla dimostrazione dell'avvenuto versamento la S.E.Pi. S.p.A., rilascerà l'autorizzazione rinnovata. Nel caso in cui intervengano modifiche, deve essere presentata nuova richiesta a modifica o in sostituzione di quella già autorizzata.

Art. 6

Il titolare dell'autorizzazione, in qualità di soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità di cui all'art.8 del D.Lgs. 507/1993, dovrà presentare la dichiarazione prevista e corrispondere la relativa imposta ai sensi di legge. L'imposta dovrà essere calcolata sulla base dei metri quadrati relativi a ciascun impianto autorizzato secondo il sistema del c.d. "vuoto per pieno". Non si fa obbligo all'impresa aggiudicataria di presentare le denunce di nuova esposizione.

In luogo dell'imposta sulla pubblicità, il titolare dell'autorizzazione sarà soggetto all'applicazione del corrispettivo canone, nei termini previsti dalla legge, ove e quando l'amministrazione decidesse di disporre l'applicazione o la normativa ne prevedesse la sostituzione obbligatoria.

Art. 7

La S.E.Pi. S.p.A., ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione, provvede ad inviare copia di ogni provvedimento emesso alla Polizia Municipale e alla Direzione Pianificazione Urbanistica.

CAPO 2

Impianti pubblicitari legati a manifestazioni – eventi limitati nel tempo – (art. 2 comma 3 delle norme tecniche di attuazione, relative al Piano degli Impianti Pubblicitari)

Art. 8

La realizzazione di esposizioni informative legate ad eventi di tipo: culturali, sportivi, politici, religiosi e simili, e di tipo commerciale limitati nel tempo è ammessa previa presentazione in bollo e indirizzato alla S.E.Pi. S.p.A. di un piano stralcio da parte dell'interessato. Il suddetto piano deve specificare la tipologia degli impianti, la localizzazione, il numero e il periodo per il quale è prevista l'installazione; a tale scopo occorre allegare:

- cartografia in scala 1: 2000 con la localizzazione degli impianti;
- elaborati grafici con la rappresentazione degli impianti previsti, in scala adeguata e con l'indicazione dei materiali usati;
- dimensioni e tipologia;
- elenco delle localizzazioni previste.

Art. 9

Le localizzazioni degli impianti, di cui all'art 7, proposte in sede di richiesta di autorizzazione, dovranno essere conformi alle previsioni contenute nel piano degli impianti pubblicitari, specificate nelle Norme Tecniche di Attuazione (*art.2 comma 6*) e alle normative vigenti.

Per le esposizioni di cui sopra da realizzare sul litorale pisano (Marina di Pisa e Tirrenia) le richieste di autorizzazione devono pervenire entro e non oltre 31 Marzo di ogni anno presso la S.E.Pi. S.p.A. nel caso in cui le richieste pervenute nei termini siano complessivamente superiori alla disponibilità prevista dal piano, le postazioni saranno assegnate proporzionalmente.

Nel rimanente territorio comunale, in caso di richieste superiori alla disponibilità prevista dal piano, le postazioni saranno assegnate in base all'ordine di arrivo delle richieste.

Per gli spettacoli viaggianti, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, le autorizzazioni saranno rilasciate previa verifica della conformità delle postazioni proposte alla normativa del codice della strada, al relativo regolamento attuativo, alle norme tecniche di attuazione del piano degli impianti pubblicitari ed agli altri regolamenti comunali.

Art. 10

La S.E.Pi. S.p.A., istruisce la pratica, acquisendo i pareri degli uffici e degli Enti Interessati, con riferimento (ove rilevante) alla sicurezza stradale, alla gestione di vincoli ambientali e monumentali ed all'arredo urbano.

Il Dirigente Responsabile della S.E.Pi. S.p.A approva, ovvero respinge il piano.

Art. 11

Il rilascio del provvedimento di approvazione del piano è soggetto all'avvenuto versamento del corrispettivo rapportato alla durata dell'esposizione calcolata in dodicesimi ed a quelle dell'imposta comunale sulla pubblicità, secondo le tariffe in vigore per tipologia d'impianto, approvate dall'Amministrazione Comunale.

Il corrispettivo di cui al comma precedente non è dovuto per le esposizioni informative di durata inferiore a tre mesi, a tale fine, si intendono cumulati i periodi di esposizione, anche se singolarmente inferiore a tre mesi, se non intervallati da almeno 15 giorni.

In caso di tipologie non rientranti tra quelle previste nella delibera di approvazione delle tariffe, si applica la tariffa prevista per la categoria più simile per analogia, rapportate alle superfici previste.

Nei casi in cui è applicabile anche la T.O.S.A.P. (ovvero il canone sostitutivo di esso) occorre dimostrare anche l'avvenuto versamento di quest'ultimo.

Art. 12

La S.E.Pi. S.p.A. provvede ad inviare copia dei provvedimenti di approvazione dei piani alla Polizia Municipale ed alla Direzione Pianificazione Urbanistica.

Art. 13

Nel caso in cui sia scaduto il periodo espositivo, il materiale dovrà essere rimosso a cura *del titolare dell'autorizzazione* il giorno successivo alla scadenza. In caso contrario l'Amministrazione Comunale interverrà d'ufficio, *con addebito delle spese sostenute dall'ente per la sua rimozione*. *In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto previsto dal Piano degli impianti pubblicitari, l'Ente diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'Ente provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario.*

CAPO 3

Impianti pubblicitari ai sensi dell'art 2, comma 4 del Piano Impianti Pubblicitari per eventi culturali, sportivi, politici, religiosi ecc. di competenza o promossi dall'Amministrazione Comunale.

Art. 14

La pubblicità relativa a manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale, in cui le ditte private hanno solo sponsorizzazioni legate all'evento è subordinata alla presentazione alla S.E.Pi. S.p.A. di un piano stralcio da parte degli Uffici Comunali.

La documentazione da allegare alla richiesta è la seguente:

- cartografia in scala 1:2000 con la localizzazione degli impianti;
- elaborati grafici con rappresentazione degli impianti previsti, in scala adeguata e con l'indicazione dei materiali usati;
- dimensioni e tipologia;
- elenco delle localizzazioni previste.

Art. 15

Nel caso in cui la superficie, utilizzata dalle ditte per la sponsorizzazione dell'evento, sia inferiore al 30% della superficie complessiva di ciascun impianto, il corrispettivo previsto dalla delibera non è dovuto, in caso contrario si applicano le tariffe annualmente approvate dall'Amministrazione.

Si applica quanto previsto dal precedente articolo 9 in materia di corrispettivo dell'autorizzazione.

Art. 16

La S.E.Pi. S.p.A. istruisce la pratica, acquisendo i pareri degli uffici e degli Enti Interessati, con riferimento (ove rilevante) alla sicurezza stradale, alla gestione dei vincoli ambientali e monumentali ed all'arredo urbano.

Il Dirigente Responsabile approva, ovvero respinge il piano.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento di un corrispettivo annuale secondo le tariffe in vigore per tipologia d'impianto, approvate dall'amministrazione, ed alla dimostrazione di eventuali altri versamenti se dovuti.

Art. 17

L'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione provvederà ad inoltrare agli uffici competenti copia dei provvedimenti di approvazione dei piani.

Art. 18

Nel caso in cui sia scaduto il periodo espositivo, il materiale dovrà essere rimosso a cura della ditta installatrice il giorno successivo alla scadenza. *In caso di inadempienza e violazione delle normative vigenti saranno applicate le sanzioni previste all'art. 13 del presente regolamento .*